

Integrazione delle «Norme per la concessione di anticipi sulla liquidazione di fine rapporto»



SEGRETERIA DI STATO

Prot. N. 537.702/G.N.

INTEGRAZIONE
delle
«NORME PER LA CONCESSIONE DI ANTICIPI
SULLA LIQUIDAZIONE DI FINE RAPPORTO»
(emanate dal Cardinale Segretario di Stato il 15 Dicembre 1987)

IL CARDINALE ANGELO SODANO
Segretario di Stato

ad integrazione dell'Art. 2 delle «Norme per la concessione di anticipi sulla liquidazione di fine rapporto»

DISPONE

che a decorrere dal 1° luglio 2003 la concessione di anticipi sulla liquidazione di fine rapporto sia estesa ai seguenti casi, oltre quelli già previsti:

- a) per ingenti spese sanitarie anche se non dovute a gravità della malattia;
- b) per ampliamento e ristrutturazione della casa;
- c) per acquisto di una abitazione per i figli,

ferme restando tutte le altre condizioni, compresa quella che la concessione può essere disposta una sola volta nell'ambito del rapporto di servizio, di cui all'Art. 3.

Città del Vaticano, 20 Giugno 2003.

H. Card. Sodano